

Buongiorno,  
Saluto la Presidente Ronzulli;  
Saluto tutti i presenti

## **Introduzione**

Vi ringrazio sentitamente per quest'incontro in cui ci confrontiamo con la sfida più drammatica e delicata per la giustizia penale: quella della vita dei minorenni, a volte ragazzini o bimbi di tenera età, che incontrano l'esperienza del carcere.

Ragazzi, adolescenti, bambini e carcere: c'è qualcosa che stride in questa visione.

Ognuna di queste situazioni interroga anzitutto il mondo degli adulti. Degli adulti che nelle loro vite ci sono stati e quelli che sono stati assenti. I protagonisti delle nostre considerazioni sono i minorenni, ma **gli interrogati siamo anzitutto noi, la generazione che li ha preceduti**. I fatti che portano un minorenne a conoscere il carcere possono essere anche gravi e non vanno sottaciuti, né giustificati. Ma quando dentro il carcere ci sono minorenni, le domande si fanno più brucianti e non possono trovare una risposta soddisfacente nella logica «chi sbaglia, paga».

Invero, sono due le questioni oggetto di quest' audizione: l'attuazione della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e la situazione delle detenute madri.

Permettetemi di cominciare da quest'ultima.

### **1. Le detenute madri**

Come ho già detto in più occasioni, occuparsi delle detenute madri vuol dire occuparsi dei bambini innocenti che – loro malgrado – sono

costretti a conoscere e sperimentare il carcere. Reclusi loro stessi, insieme alle madri.

La condanna alla detenzione di una madre ci pone di fronte a un dilemma drammatico: la separazione dal figlio, che lo priverebbe della possibilità di ricevere la cura, l'affetto, il rapporto con un genitore oppure la restrizione del figlio insieme alla madre. In ogni caso, la pena inflitta all'adulto ricade anche sul figlio, segnandone il percorso di vita.

Permettetemi di confessarvi di essere rimasta turbata nel vedere un calendario, realizzato con i disegni di alcuni dei bambini – pochi, ma sempre troppi - che vivono dentro al carcere. Le finestre hanno sempre le grate e davanti alla porta c'è sempre un agente a cui chiedere di aprire. Davanti a questi disegni, siamo chiamati a chiederci quali conseguenze possa lasciare un'esperienza di mesi o anni in una vita in formazione: bimbi oggi, adulti e cittadini di domani.

La nostra mèta ideale è “**mai più bambini in carcere**”, come ho detto anche in occasione del rinnovo – nel dicembre scorso - per altri 4 anni, della Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, insieme all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e insieme all'associazione “Bambini senza sbarre”. Vi assicuro, sento moltissimo il peso della responsabilità per quello che riusciamo o che non riusciamo a fare in questo ambito. Ma devo anche riconoscere che la realtà è irta di difficoltà e complicazioni, legate alle situazioni specifiche di ogni detenuto/a.

Al momento, la situazione è questa.

A ieri, 16 febbraio 2022, noi abbiamo in carico 15 madri detenute, con 16 figli in totale al seguito. Di queste madri (5 italiane, 10 straniere), 5 sono ancora imputate. La maggior parte delle madri con figli (9) è ospite dell'Istituto a custodia attenuata per madri (gli Icam previsti dalla legge

n. 62 del 2011) a Lauro, in provincia di Avellino: qui gli spazi, anche con il contributo dell'Università Federico II di Napoli, sono stati ristrutturati, con la realizzazione di bilocali che simulino il più possibile un ambiente familiare e riducano il trauma di anni trascorsi in una casa di reclusione. Due madri sono nell'Icam milanese di San Vittore; altre due in quello di Torino, una nell'Icam di Venezia Giudecca. Mentre in questo momento non ci sono madri con figli a Cagliari, il quinto istituto a custodia attenuata per madri, esistente in Italia.

Ancora un'altra donna con il suo bambino, un'altra madre, sta scontando la sua pena col figlio invece nella Casa circondariale di Reggio Calabria. Dunque, non in una struttura protetta, come purtroppo talora per varie ragioni succede. Tanto da richiedere le sezioni nido degli istituti di pena, come a Rebibbia, ora vuoto. Un nido per neonati in un carcere: subito suona come una contraddizione.

Fortunatamente, il numero delle madri con figli in carcere in tutta Italia è in forte diminuzione: oggi è quasi un terzo rispetto al 31 dicembre 2019, quando c'erano 44 madri con 48 minori.

Attualmente, invece, nessun genitore di sesso maschile è detenuto insieme a figli minori.

I numeri, dunque, sono in effetti esigui e si sono ridotti anche nel corso di questo anno dall'inizio del mio servizio al Ministero, ma non mi stancherò di ripetere che **anche un solo bambino costretto a vivere ristretto è di troppo.**

In questi mesi, mi sono adoperata per trovare delle soluzioni adeguate ai profili di ciascuna madre detenuta con figli, ciascuna delle quali ha una situazione particolare alle spalle ed esigenze specifiche che talora la può portare addirittura a preferire la detenzione.

Nella ricerca di soluzioni alternative, sono di grande aiuto le risorse che ci vengono offerte generosamente dal terzo settore. Qualche mese fa, ad esempio, grazie alla disponibilità della Comunità Giovanni XXIII, il tribunale di sorveglianza di Bologna ha permesso ad una donna di continuare a scontare al di fuori dell'istituto la sua pena, ricongiungendosi con i suoi figli. Così è avvenuto in seguito anche a Torino.

Ma ogni situazione è diversa dall'altra. Diversi i reati commessi. Talora, purtroppo, anche gravi. Al momento, le madri sono detenute in prevalenza per reati contro il patrimonio o contro la persona.

Diversi sono anche i contesti di provenienza. E non di rado ci sono madri che preferiscono restare all'interno degli istituti di pena. Preferiscono cioè non uscire, o non sono nelle condizioni di uscire, anche se la legge loro consentirebbe di scontare altrove la pena residua, perché vedono nel carcere un rifugio, una protezione. Un dato su cui riflettere è molto: parla molto del carcere di oggi, popolato anche di queste vite.

A fronte di questo quadro di partenza, la priorità è la creazione delle condizioni di applicabilità per le misure alternative e la detenzione domiciliare ex art.47 quinquies dell'ordinamento penitenziario, nonché la ricerca di strutture esterne idonee all'accoglienza di madri con bambini.

A questo proposito, mi fa piacere ricordare che nella mia precedente funzione di giudice alla Corte costituzionale sono stata relatrice di una sentenza, la n. 18 del 2020 con la quale la Corte ha ritenuto che la detenzione domiciliare debba essere concessa alla madre del figlio disabile di qualunque età- rimuovendo il limite dei dieci anni di età che era previsto dalla legge - e qualunque sia la durata della pena residua

da scontare da parte della madre. Il principio sottostante a quella sentenza è che le esigenze di un innocente in situazione di vulnerabilità devono conformare, dare una forma diversa all'esecuzione della pena. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli normativi – nel solco di quanto ha fatto la Corte costituzionale, ma anche il legislatore nel corso del tempo; ma dobbiamo anche rimuovere gli ostacoli che *di fatto* impediscono alle madri di poter usufruire di questi benefici. A volte la mancanza di un domicilio adeguato, altre volte la condizione della famiglia di provenienza, altre volte ancora il contesto culturale d'origine possono essere ostacoli non giuridici ma sociali e culturali che impediscono l'esecuzione della pena secondo modalità alternative al carcere e più consone alle esigenze dei minori.

Nel frattempo, dobbiamo occuparci dei minori che sono oggi reclusi con le madri. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è costantemente impegnato a rendere più consoni gli ambienti ICAM – 5 al momento in tutta Italia, come dicevo - dove i bambini sono ospitati con le madri, prestando grande attenzione alla qualità dell'impiego del tempo e dello spazio della detenzione. L'obiettivo è accompagnare le madri detenute verso una capacità genitoriale più matura e allo stesso tempo, consentire il più possibile ai bambini di vivere il tempo della loro infanzia in modo pieno e costruttivo.

Tra gli esempi virtuosi, vorrei citare quello dell'ICAM di Venezia, che garantisce ai bambini la frequenza scolastica all'esterno, la partecipazione ad attività organizzate dal Comune, la possibilità di giocare nei giardini pubblici insieme ai coetanei, di essere accompagnati al lido. Di fare una vita insomma da semplici bambini.

Inoltre, alle madri è permessa la partecipazione a progetti educativi che riguardano ad esempio l'educazione alimentare, il gioco condiviso, l'ascolto di fiabe.

I posti disponibili negli ICAM sono 60: dunque la capienza c'è. Tuttavia la presenza di molti precedenti penali, episodi di tentata evasione, nonché il rifiuto da parte delle madri di lasciare le strutture detentive ordinarie, spesso più vicine alle loro famiglie, inducono talora l'Autorità Giudiziaria a disporre la custodia o la detenzione in carcere. Il che rende necessaria la permanenza, nel circuito detentivo, delle c.d. sezioni "Nido" presso le sezioni femminili degli Istituti Penitenziari.

Un ulteriore luogo a disposizione per le madri e i propri figli sono le case famiglie protette. Previste anch'esse dalla legge n. 62 del 2011, sono riservate alle madri agli arresti domiciliari. Poiché fino al 2020 non era previsto alcun onere a carico della finanza pubblica per la loro istituzione, il DAP ha cercato di sopperire attraverso convenzioni con enti pubblici e privati per due case-famiglia: una a Roma (Casa di Leda) e una a Milano, nel quartiere Stadèra, grazie ad un'intesa tra Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'organizzazione di volontariato "C.I.A.O.". Entrambe le strutture hanno la capacità ricettiva di 6 adulti ed 8 minori. Oggi, a seguito del decreto ministeriale del 15 settembre 2021, abbiamo dato applicazione della legge di bilancio del 2020 (che stanziava a questo scopo 4,5 milioni di euro, per il triennio 2021-2023) che ripartisce i fondi stanziati tra tutte le regioni. Per il 2021, le quote sono state liquidate dal Dap. Con questa disponibilità finanziaria si apre dunque una possibilità in più: spetta ora alle Regioni e agli Enti locali farsi carico di concrete iniziative nel settore dell'accoglienza delle detenute-madri.

Sono al corrente dell'esistenza di una specifica proposta di legge, depositata alla Commissione giustizia della Camera, che prevede che un giudice – davanti ad una madre con figli piccoli – solo se e quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, disponga la custodia cautelare e solo all'interno di un istituto protetto. Solo dunque come *extrema ratio*. Proposta che ha come primo firmatario Paolo Siani (Pd), che ho conosciuto a Nisida, proprio durante una visita – insieme al presidente Mattarella – all'istituto di pena minorile.

## **2. I condannati minorenni**

Il ricordo di quella visita a Nisida lo scorso settembre mi conduce verso l'altro punto all'ordine del giorno di quest'audizione: l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni.

È questa un'occasione utile di confronto per ripercorrere quanto impostato e realizzato in questo triennio, così da poter verificare l'effettivo impatto della (oramai relativamente) recente riforma dell'ordinamento penitenziario minorile disposta dal decreto legislativo n. 121 del 2018, benchè condizionati dai problemi aggiuntivi creati dalla pandemia.

Come noto, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo non avevamo una disciplina organica dell'ordinamento penitenziario minorile. Ma, le sollecitazioni sovranazionali da un lato e quelle della nostra Corte costituzionale dall'altro hanno convinto dell'urgenza di provvedere a una disciplina legislativa organica, per rafforzare la funzione rieducativa della pena, in ossequio a quanto richiesto dagli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha più volte rimarcato che la privazione della libertà personale del condannato minorenne deve considerarsi quale *extrema ratio*, privilegiando il ricorso alle misure alternative e favorendo

un trattamento penitenziario “a misura di minore”. I ragazzi che commettono un reato vanno aiutati a trovare una strada diversa da percorrere.

Gli strumenti individuati dal legislatore del 2018 sono i percorsi di giustizia riparativa, di mediazione, di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e ad attività di utilità sociale e culturale.

Il legislatore ha introdotto rilevanti modifiche per le misure alternative, significativamente ridenominate *misure penali di comunità*, che possono realizzarsi solo con la partecipazione attiva della comunità territoriale.

Il processo riformatore è stato accompagnato da un costante rafforzamento degli aspetti organizzativi, nella profonda convinzione che nessun intervento normativo di così rilevante impatto possa declinarsi con successo in assenza di risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Visto che sarà invitata a parlare in questa sede anche il Capo del dipartimento della Giustizia minorile, dott.ssa Gemma Tuccillo, tralascierò tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi del dipartimento, articolazione deputata all'esecuzione penale dei minori, occupandosi della loro presa in carico.

Prima di addentrarmi nella descrizione dell'attività a disposizione dei minori detenuti, ritengo opportuno fornire qualche dato.

Il numero dei minorenni e giovani adulti presi in carico dagli *Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni* ha raggiunto, al 31 dicembre 2021, le 20.748 unità.

La netta maggioranza dei minori autori di reato in carico ai Servizi minorili è sottoposta a misure che vengono eseguite in area penale esterna.

Negli istituti penali per i minorenni fino al dicembre 2021 si sono registrati 815 ingressi. Rispetto all'anno precedente si è registrato un lieve aumento.

Nei Centri di Prima Accoglienza, nell'anno 2021, gli ingressi sono stati pari a 561.

Nelle Comunità, sia ministeriali (tipo quelle di Catanzaro e Bologna) che soprattutto private, i collocamenti effettuati nell'arco temporale di riferimento sono stati 1.480. Un numero significativo se si considerano le difficoltà oggettive nella gestione dei singoli percorsi, che devono tener conto anche del graduale aggravamento delle misure – per non pochi giovani – quando non rispettano le prescrizioni. E poi a rendere più complessa l'individuazione della comunità più adeguata subentra spesso anche la scoperta di fragilità psichiche.

Tuttavia, pur tra tante difficoltà, per molti di questi ragazzi la vita nelle comunità diventa un'autentica àncora a cui aggrapparsi, per risalire la china; per ricostruirsi una nuova rete di rapporti e progettare una nuova vita.

Gli esempi virtuosi sono molteplici: io di persona ho potuto vedere – e soprattutto sentire – quanto sia decisiva la vita all'interno della comunità Kairòs di Milano sulla parabola di ragazzi, come Daniel – che ho conosciuto – che da bullo di periferia, con gravi reati alle spalle – è diventato a sua volta un educatore. O ancora mi sono state rappresentate le esperienze e i progetti della comunità “La Collina” a Serdiana, nel sud della Sardegna. Ma queste sono solo le mie esperienze dirette, molti di più i casi virtuosi di comunità, il cui quotidiano impegno merita davvero tutto il nostro sostegno.

Quanto alla tipologia dei reati si riscontra la prevalenza di quelli contro il patrimonio (1.007 casi nell'ultimo anno) e, in particolare, dei reati di

furto e rapina; frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (208 casi nell'ultimo anno), mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie (177 casi nell'ultimo anno).

Questa fotografia rafforza l'allarme già lanciato da più Corti d'Appello, in occasione dell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario, sul frequente ricorso alla violenza e alla sopraffazione da parte di troppi minori: talvolta sono usati come manovalanza della criminalità organizzata, a cominciare dalla camorra. Talvolta sono protagonisti dell'altrettanto preoccupante fenomeno delle cosiddette baby gang. Basta fare una ricerca d'archivio anche con fonti aperte, per ritrovare un'antologia di episodi più o meno gravi.

Di fronte a queste storie siamo tutti interrogati, "siamo tutti coinvolti". E, di sicuro, "niente affatto assolti", volendo parafrasare un celebre verso di Fabrizio De Andrè.

Che strumenti prevede il nostro ordinamento?

Accennerò brevemente ad alcuni di essi, per concentrarmi sulla messa alla prova e sui programmi di giustizia riparativa.

### **Il progetto di intervento educativo (art. 14 D.Lgs 121/18).**

Il progetto viene elaborato dall'équipe multidisciplinare interna ed esterna (operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), in accordo con i Servizi territoriali competenti.

Ci si pone in ascolto dei giovani per individuare gli interventi più efficaci, tenuto conto dei bisogni, delle attitudini, delle caratteristiche e non da ultimo tenuto conto anche del fragile equilibrio psicofisico dei ragazzi in età evolutiva.

### **Il diritto all'istruzione: l'attività di formazione**

Gli Istituti Penali per i Minorenni contribuiscono, in stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche territorialmente competenti, a garantire l'esercizio del diritto all'istruzione.

All'interno delle strutture si tengono corsi di scuola primaria, alfabetizzazione (soprattutto per gli stranieri), corsi di scuola secondaria di primo grado e corsi di scuola secondaria di secondo grado. Per alcuni studenti, che abbiano dimostrato di aderire ai programmi trattamentali, è consentito, previa approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, la frequenza di corsi scolastici realizzati all'esterno della struttura.

### **Il diritto al lavoro: la Formazione professionale e il lavoro**

In tutti gli IPM sono attivi corsi di formazione professionale, spesso congruenti con i percorsi scolastici offerti: è il caso, ad esempio delle collaborazioni con Istituti scolastici alberghieri presenti presso gli IPM di Roma e Bologna. In molti casi (Milano, Bologna, Roma, Catanzaro, Bari, Potenza) i corsi di formazione professionale sono realizzati da Enti accreditati; si tratta di corsi finanziati con fondi regionali o europei, che rilasciano titoli riconosciuti sul mercato del lavoro. Presso altre strutture la formazione è assicurata da esperti o associazioni locali, che spesso agiscono in forma volontaria, con il supporto dell'Amministrazione, che concorre al pagamento delle spese.

In numerose realtà territoriali, inoltre, sono presenti, in forma sperimentale, attività lavorative intramurarie gestite da soggetti terzi in convenzione con l'Amministrazione. Per fare qualche esempio: presso l'IPM di Bari è presente un laboratorio di produzione di prodotti da forno. Nell'IPM di Quartucciu vi è una piccola lavanderia industriale; a Milano sono attivi un laboratorio di panetteria e un laboratorio di cablatura di quadri elettrici; a Nisida, ho potuto vedere con i miei occhi

il laboratorio di manufatti in ceramica, la produzione di pizze e prodotti da forno; a Palermo è attivo un biscottificio gestito da una cooperativa.

La scuola; il lavoro, dunque, ma ovviamente anche **la tutela dell'affettività (art. 19 D.Lgs 121/18) e la territorialità dell'esecuzione (art. 22 D.Lgs 121/18).**

Il punto di partenza è che la vicinanza del giovane detenuto alla famiglia costituisce un utile contributo nel percorso di risocializzazione.

Negli ultimi due anni, sono stati compiuti sforzi enormi per riuscire a garantire – con colloqui in presenza o con video chiamate - la continuità dei rapporti e la protezione dal contagio

Ai giovani ristretti, vengono garantiti otto colloqui diretti mensili, di cui uno da svolgersi in una giornata prefestiva o festiva, per una durata che va da un minimo di 60 ad un massimo di 90 minuti.

Infine, per favorire e mantenere le relazioni affettive, il decreto legislativo prevede la possibilità per il ristretto di poter usufruire di *visite prolungate*, nel numero di quattro al mese, per una durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei. Queste, come prescrive la legge, devono avvenire in *unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione dei pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente del tutto familiare.*

L'amministrazione ha affiancato gli istituti nell'individuazione di questi spazi, da riadattare attraverso ristrutturazioni, che verranno avviate quest'anno.

**La messa alla prova (art.28 DPR 448/88) e le misure penali di comunità (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 121/18).**

Il sistema delle risposte alle devianze minorili è fortemente connotato dal ricorso a misure alternative alla detenzione, *in primis* la misura della sospensione del processo e messa alla prova e le misure penali di comunità.

Nel tempo, il ricorso alla messa alla prova è progressivamente aumentato, se si tralascia la lieve inversione del 2020 determinata dalla pandemia. Se nel 2007 si registravano n. 2.378 provvedimenti di messa alla prova, l'anno scorso, nel 2021, sono stati il doppio: n.4.484.

Più nel dettaglio, i dati ci dicono che in prevalenza i ragazzi che accedono alla messa alla prova rientrano nella fascia dei giovani adulti (18-20 anni), che commettono prevalentemente reati contro il patrimonio, seguiti dai reati contro la persona.

L'applicazione di questa misura richiede un consistente investimento progettuale da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni, che comporta una valutazione preliminare della personalità del minorenne e delle risorse familiari e sociali del suo contesto di vita (art.9 DPR 448/88).

I programmi individualizzati di messa alla prova, realizzati in stretta collaborazione con i Servizi socio-sanitari e del privato sociale, sono finalizzati a promuovere e sostenere processi di comprensione del significato dell'azione deviante, di sviluppo di una responsabilità riflessiva, di apprendimento di scelte di vita positive e costruttive anche attraverso attività di riparazione del danno sociale provocato dalla commissione del reato e di mediazione con la vittima.

Il nucleo familiare del minorenne, laddove possibile, viene attivamente coinvolto nel progetto di intervento educativo. E, ove necessario, si prevedono anche interventi diretti alla famiglia affinché siano aiutate a recuperare le competenze genitoriali.

L'esperienza realizzata dai Servizi minorili ed i dati sugli esiti della messa alla prova nel periodo compreso fra il 2007-2020 evidenziano che **l'83,55% dei provvedimenti di messa alla prova definiti in sede processuale** ha avuto **un esito positivo**: ciò qualifica questa misura come una risposta altamente efficace per contrastare la devianza minorile e favorire percorsi di inserimento sociale.

Per il buon esito del percorso di messa alla prova, decisivo è il coinvolgimento di diversi interlocutori, per incrementare l'offerta delle attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri.

Per quanto attiene alle *misure penali di comunità*, il D.Lgs. 121/18, il loro numero in carico agli Uffici di servizio sociale si è mantenuto sostanzialmente tra i 539 del 2018 e i 533 del 2021.

La misura di comunità che viene disposta in modo prevalente è quella *dell'affidamento in prova al Servizio sociale*, il cui programma prevede l'impegno del minorenne o giovane adulto in attività di studio o lavorative, in attività di tempo libero, in attività socialmente utili, e nei casi in cui è possibile, in attività di mediazione con la vittima.

Si registra anche un ampio ricorso alla misura della *detenzione domiciliare*, ampliato nell'anno 2020 in cui sono state disposte n. 201 detenzioni domiciliari.

Mi avvio alla conclusione, soffermandomi ora su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore: quello della giustizia riparativa.

Se per gli adulti la giustizia riparativa è tra gli strumenti più innovativi, introdotti nella legge delega di riforma per l'efficienza del processo

penale, per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è già una realtà matura.

In ambito minorile, con la giustizia riparativa si lavora in contemporanea su due piani paralleli: il rafforzamento dei valori positivi dei giovani prima del reato; la ricomposizione dei legami sociali, dopo.

Molto è stato fatto su questo fronte da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, che ha avviato un importante processo di sistemazione organica della materia

Sono state emanate nel 2019 le linee di indirizzo, per individuare una comune linea operativa. Sono state assegnate risorse, tanto che anche **per il 2021 sono state approvati 17 progetti in materia di giustizia riparativa presso gli Istituti Penali per i Minorenni; è stata messa a regime una capillare rete istituzionale di referenti;** sono state valorizzate le esperienze locali e avviata un'azione di monitoraggio delle attività, nonché **un ciclo di Seminari internazionali, per approfondire le esperienze all'estero con** esperti provenienti da Francia, Catalogna, Irlanda del Nord, Svezia.

Sulle attività del Dipartimento per favorire lo sviluppo della giustizia riparativa vi dirà di più Gemma Tuccillo nella sua audizione.

A mo' di esempio, vorrei citare il caso emblematico, a cui ho fatto riferimento anche nella relazione sull'amministrazione della Giustizia in Parlamento: A Sarno, in provincia di Salerno, un'intera comunità è stata coinvolta in un percorso di giustizia riparativa nei confronti di un giovane, che aveva provocato un grave incendio, con rischi per le abitazioni. Insieme alla pena e dopo la pena, il ragazzo ha partecipato ad un ciclo di incontri appunto con i suoi concittadini. Loro hanno raccontato le paure di quanto vissuto; lui ha visto da vicino le conseguenze delle sue azioni e ha potuto chiedere scusa. Ora è stato

riaccolto dalla comunità e sta contribuendo alla ricostruzione del bosco distrutto. La giustizia riparativa è una giustizia che salva l'uomo – il condannato – e anche la città. Sul sito del Ministero, è possibile approfondire questo caso con le testimonianze documentate in un video.

Il punto – e ora chiudo – è sempre lo stesso. Soprattutto con i minori esposti al reato la migliore strada è sempre quella di mostrare un'alternativa solida, concreta, affidabile rispetto al percorso del crimine.

Permettetemi anche qui di citare un esempio: con il progetto *“Liberi di Scegliere”* finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale *“Legalità”* 2014-2020, il Dipartimento, ha avuto la possibilità di attuare in Calabria, Campania e recentemente anche in Sicilia, una strategia innovativa di intervento educativo mirato per ogni singolo ragazzo, per consentire l'elaborazione autonoma di un progetto di vita sganciato dalle dinamiche criminali. Chi nasce in un contesto mafioso non è *“ineluttabilmente”* condannato ad un'eredità criminale: spetta a noi adulti, alla scuola e a tutti gli educatori, spezzare un presunto *“destino”* di devianza, porgendo ad ogni ragazzo una proposta attraente e percorribile, alternativa alla seduzione della criminalità. Per questo è mio intento favorire sempre più tra il dialogo tra il mondo della giustizia e quello della formazione, soprattutto scolastica in questa prospettiva.

**Vorrei concludere offrendo alla vostra attenzione una considerazione che mi pare decisiva per comprendere il mondo penale minorile. Chi conosce da vicino il mondo del circuito penale minorile osserva che «un reato in adolescenza, per quanto consumato il più delle volte in gruppo, è frutto di una solitudine,**

**della solitudine esistenziale, della insostenibilità di un rapporto significativo con la comunità di appartenenza e di uno spaesamento identitario che costringe l'adolescente a ripiegarsi dentro un mondo sprovvisto di senso e prospettiva [...] Non è solo in virtù di una cella o di una misura restrittiva della libertà che un adolescente evolve verso una ripresa evolutiva di sé. [...] E allora, di fronte alla narrazione potente e suggestiva del male, qual è il bene che il mondo adulto è in grado di testimoniare?» d. Claudio Burgio Avvenire 6.2.2022**

È una proposta più attrattiva del male che può recuperare un giovane e accompagnarlo nel percorso – sempre tortuoso e impegnativo – che lo porta ad affacciarsi a una nuova prospettiva di vita. Occupandoci della giustizia minorile, ci occupiamo in fondo di educazione. Educare e rieducare, continuamente. E come ci ricordava il cardinale Carlo Maria Martini: “educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si semina è certo che non si sarà raccolto”.

Nel recupero dei minori che inciampano in un reato è in gioco la vita di ciascun ragazzo e quella dell'intera polis. Anzi, l'idea stessa di società futura che vogliamo costruire.

**Grazie.**

**Marta Cartabia**